

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri deducibili

03

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Applicazione dell'imposta ai non residenti

04

IMPOSTE INDIRETTE - Successioni e donazioni

LAVORO

05

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

INTERNAZIONALE

07

NORME E DISPOSIZIONI COMUNITARIE - Aiuti di Stato

08

Leggi In evidenza

10

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri deducibili - Oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF – Disposizioni applicabili al periodo d'imposta 2021 (circ. Agenzia delle Entrate 7.7.2022 n. 24)

Con la circ. 7.7.2022 n. [24](#), l'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con la Consulta nazionale dei CAF, ha esaminato in maniera organica le disposizioni che regolano gli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF, nonché i crediti d'imposta, relativi al periodo d'imposta 2021, da applicare nella redazione dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022. La nuova circolare-guida aggiorna la corrispondente circ. 25.6.2021 n. [7](#) (relativa al periodo d'imposta 2020).

Documentazione da produrre per il rilascio del visto di conformità

Nella Raccolta vengono indicati i documenti che il contribuente deve produrre al professionista abilitato o al CAF ai fini del rilascio del visto di conformità.

Documentazione da conservare da parte del professionista o del CAF

La Raccolta fornisce anche un'elencazione della documentazione che deve essere conservata dal professionista abilitato o dal CAF, per la successiva produzione all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle attività di controllo formale delle dichiarazioni, di cui all'[art. 36-ter](#) del DPR 600/73. In sede di controllo documentale, pertanto, potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.

Responsabilità per visto di conformità infedele

La responsabilità del professionista o del CAF per il visto di conformità infedele non si configura se i dati dichiarati trovano corrispondenza nella documentazione acquisita in sede di apposizione del visto, anche nel caso in cui i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria divergano dai dati dichiarati. In tal caso, specifica l'Agenzia delle Entrate, il controllo può essere proseguito nei confronti del contribuente.

Controllo delle condizioni soggettive

Come stabilito dall'[art. 5](#) co. 3 del DLgs. [175/2014](#), resta comunque fermo il controllo, nei confronti del contribuente, della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Al riguardo, la circolare fornisce un'elencazione esemplificativa delle condizioni soggettive che possono essere oggetto di dichiarazioni sostitutive del contribuente ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. [445](#), la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 dello stesso DPR.

Si tratta, ad esempio, dell'autocertificazione relativa:

- al fatto che il contribuente dimora abitualmente in un luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici;
- alla circostanza che il contratto di mutuo è stato stipulato per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale;
- alla data di inizio dei lavori di recupero edilizio, se non sono previsti titoli abilitativi.

Principali novità relative al periodo d'imposta 2021

Le principali novità relative al periodo d'imposta 2021, oggetto di analisi e chiarimenti nella circolare, riguardano:

- la detrazione del 19% delle spese sostenute dai contribuenti per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), scuole di musica iscritte nei registri regionali e cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica ([art. 15](#) co. 1 lett. e-*quater*) del TUIR);
- la sospensione, nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 31.3.2022, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio "prima casa" e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa ([art. 24](#) del DL 23/2020);

- il credito d'imposta prima casa *under 36*, previsto per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26.5.2021 e il 31.12.2022, che prevede l'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per le compravendite non soggette a IVA, l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto per le compravendite soggette a IVA e l'esenzione dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo ([art. 64](#) del DL 73/2021);
- il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19, in favore delle strutture ricettive *extra-alberghiere* a carattere non imprenditoriale ([art. 32](#) del DL 73/2021);
- il credito d'imposta, riconosciuto alle persone fisiche non esercenti attività economica, sulle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare ([art. 1](#) co. 1087-1089 della L. 178/2020 e [art. 1](#) co. 713 della L. 234/2021).

Circolare Agenzia Entrate 7.7.2022 n. 24

Il Quotidiano del Commercialista del 8.7.2022 - "Dall'Agenzia nuovo vademecum su oneri deducibili e detraibili" - Ghio

Il Sole - 24 Ore del 8.7.2022, p. 37 - "Bonus musica per i figli con pagamenti tracciabili" - De Vico L. Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Detrazioni IRPEF - Detrazioni per oneri" - Zeni A.

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Applicazione dell'imposta ai non residenti - Pensioni private erogate in regime di sicurezza sociale - Criteri di territorialità e regime convenzionale (principio di diritto Agenzia delle Entrate 6.7.2022 n. 2)

Il principio di diritto Agenzia delle Entrate 6.7.2022 n. [2](#) ha precisato che, in base alla norma convenzionale, sono imponibili in Italia le pensioni pagate ad un residente in Francia in relazione a un impiego privato, in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale dello Stato italiano.

Distinzione tra pensioni pubbliche e private

Per prassi consolidata, formalizzata nel Commentario al modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni e recepita dall'Amministrazione italiana (risposte a interpello 12.2.2019 n. [40](#), 16.7.2019 n. [246](#) e 29.8.2019 n. [351](#)), la natura pubblica o privata della pensione è legata alla natura giuridica pubblica o privata non dell'ente che la corrisponde, ma del rapporto di lavoro a fronte del quale la pensione è erogata.

Rientrano, pertanto, tra le pensioni private anche quelle erogate da un ente pubblico (es. INPS) ove derivanti da un rapporto di lavoro di carattere privato.

Disposizioni domestiche

Sul piano domestico, le pensioni sono imponibili quale reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'[art. 49](#) co. lett. a) del TUIR.

Ove le stesse siano erogate nei confronti di soggetti non residenti, occorre invocare il criterio di territorialità di cui all'[art. 23](#) co. 2 lett. a) del TUIR, che attrae a tassazione in Italia le pensioni erogate dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

Disposizioni convenzionali

L'art. 18 della Convenzione Italia-Francia, al paragrafo 1, stabilisce un criterio di tassazione esclusiva delle pensioni nello Stato di residenza; a tale criterio di natura soggettiva, il paragrafo 2 affianca però l'eccezione per cui le pensioni sono tassate anche nello Stato in cui il reddito è stato prodotto (nel caso di specie, l'Italia) ove le stesse siano pagate "in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato".

Regime di sicurezza sociale

L'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'interpretazione dell'espressione "sicurezza sociale", impiegata dal paragrafo 2 dell'art. 18, richiama l'Accordo Amichevole tra le Amministrazioni finanziarie italiana e francese, formalizzato con uno scambio di lettere del 20.12.2000, il quale ha stilato un elenco di prestazioni

pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.

A titolo esemplificativo, va rilevato che il predetto accordo annovera tra le pensioni erogate in applicazione della legislazione italiana sulla sicurezza sociale le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall'INPS per i lavoratori dipendenti, nonché, per i lavoratori autonomi, le pensioni erogate dalle diverse Casse di previdenza professionali (ingegneri, architetti, geometri, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti, notai, ecc.).

I trattamenti pensionistici rientranti nella suddetta elencazione, ad avviso dell'Agenzia sono quindi imponibili anche in Italia per il combinato disposto degli [artt. 49](#) co. 2 lett. a) del TUIR e dell'[art. 23](#) co. 2 lett. a) del TUIR, oltre che nello Stato di residenza (nella specie, la Francia).

Posizione della giurisprudenza

La posizione assunta dall'Agenzia si pone in linea con il principio espresso dalla Corte di Cassazione 12.11.2010 n. [23001](#), la quale aveva respinto il ricorso di un cittadino italiano residente in Francia, basato sulla motivazione per cui la pensione di anzianità INPS non si potesse ritenere erogata in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale, e non fosse quindi imponibile in Italia.

Aspetti critici

Va, da ultimo, rilevato che, sebbene l'Accordo del 2000 annoveri anche le somme erogate nei confronti degli "ex autonomi", resta il dubbio circa il relativo trattamento impositivo in considerazione dell'orientamento espresso dalla risposta ad interpello n. [35/2019](#), in base al quale tali somme ricadrebbero nell'ambito applicativo dell'art. 21 del modello OCSE sugli "Altri redditi" e sarebbero quindi tassate nel solo Stato di residenza del percipiente.

art. 23 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 49 DPR 22.12.1986 n. 917

Principio di diritto Agenzia Entrate 6.7.2022 n. 2

Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia

Il Quotidiano del Commercialista del 7.7.2022 - "Imponibili in Italia le pensioni private erogate in regime di sicurezza sociale" - Corso - Odetto

Il Sole - 24 Ore del 7.7.2022, p. 37 - "Pensione tassata in Italia per chi vive in Francia" - Orlando A.

IMPOSTE INDIRETTE

Successioni e donazioni - Donazione indiretta collegata a trasferimento immobiliare - Esenzione in presenza di collegamento - Inapplicabilità alla donazione notarile (risposta interpello Agenzia delle Entrate 6.7.2022 n. 366)

Nella risposta a interpello 6.7.2022 n. [366](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito un'interpretazione restrittiva dell'[art. 1](#) co. 4-bis del DLgs. 346/90, che prevede un'esclusione dell'imposta di donazione, per gli atti collegati a trasferimenti di immobili o aziende che scontano l'IVA o l'imposta di registro proporzionale.

Caso oggetto di interpello

L'istante intende donare una somma di denaro ad un terzo, affinché questi lo utilizzi per acquistare un determinato immobile abitativo. Per motivi personali, l'istante non vorrebbe intervenire direttamente nell'atto di acquisto immobiliare, ma preferirebbe donare, con separato atto pubblico antecedente, la somma necessaria all'acquisto.

Egli precisa che nell'atto di donazione verrà inserita una specifica indicazione relativa al fatto che la "somma viene donata esclusivamente allo scopo di consentire al donatario l'acquisto dell'immobile", con l'ulteriore precisazione secondo cui, "in caso di mancato acquisto, la donazione si considererà risolta «ipso iure et de facto» con obbligo di restituzione immediato del denaro".

L'istante descrive tale situazione all'Agenzia delle Entrate per avere la conferma dell'applicabilità, in tal caso, dell'esenzione dall'imposta di donazione di cui all'[art. 1](#) co. 4-bis del DLgs. 346/90, con riferimento alla donazione, in quanto "collegata" ad un atto di acquisto immobiliare che sconterà l'imposta proporzionale.

Esclusione dall'imposta di donazione

Va ricordato che l'[art. 1](#) co. 4-bis del DLgs. 346/90 dispone che l'imposta di donazione non si applichi "nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti

immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto".

La norma istituisce, quindi, un'esenzione dall'imposta di donazione volta ad evitare l'applicazione di una doppia imposizione in relazione a fenomeni di natura unitaria, ovvero, tipicamente, nei casi in cui la provvista per un determinato acquisto immobiliare (o di aziende) sia fornita da un soggetto diverso dal formale acquirente.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui il genitore fornisca al figlio il denaro per acquistare un immobile. In tal caso, la norma vuole evitare di tassare sia la liberalità (tra padre e figlio) che l'acquisto immobiliare (soggetto a IVA o registro) e sancisce la possibilità di applicare solo le imposte proporzionali sul trasferimento oneroso, purché esista un collegamento tra la liberalità e l'atto traslativo.

Posizione dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate esclude, però, che l'esenzione possa trovare applicazione nel caso di specie, atteso che si tratterebbe di una donazione diretta del denaro stipulata per atto pubblico, ma, secondo l'Amministrazione, l'[art. 1](#) co. 4-bis del DLgs. 346/90 può trovare applicazione limitatamente alle liberalità indirette.

Aspetti critici

L'interpretazione dell'[art. 1](#) co. 4-bis del DLgs. 346/90, fornita dalle Entrate nel documento in commento, presenta alcune criticità.

In primo luogo, infatti, essa non pare coerente con la lettera normativa, che fa riferimento, testualmente, a "donazioni o altre liberalità", espressione che induce certamente a includere le donazioni (formali) nell'alveo della norma. A ben vedere, anche nel codice civile, non vi sono riferimenti espliciti alle "donazioni indirette", ed ogni qual volta il codice fa riferimento alle "donazioni" indica quelle che rispettano i requisiti formali posti, a pena di nullità, dall'[art. 782](#) c.c.; è, pertanto, molto difficile ipotizzare che, nel riferirsi alle "donazioni", il legislatore fiscale abbia ommesso l'aggettivo "indirette" che, nel caso di specie, sarebbe stato essenziale per circoscrivere l'impatto della norma.

In secondo luogo, la *ratio* della norma non consente di limitarne l'applicazione alle liberalità indirette. Infatti, come da ultimo evidenziato dalla Cassazione n. [11831/2022](#), "la *ratio* di tale disposizione va rinvenuta nella volontà di evitare una sorta di doppia imposizione su un fenomeno sostanzialmente unitario" e tale *ratio* pare soddisfatta tanto ove l'attribuzione gratuita sia realizzata con una donazione propriamente detta, quanto nel caso in cui essa sia realizzata con un atto, diverso dalla donazione, ma che ne realizzi gli effetti liberali (c.d. liberalità indiretta).

Peraltro, sia la dottrina, che la più recente giurisprudenza sembrano riconoscere l'applicabilità alle donazioni dirette dell'[art. 1](#) co. 4-bis del DLgs. 346/90.

Ad esempio, la Cass. n. [11831/2022](#), afferma che "il comma 4-bis, quanto meno nelle ipotesi di sua più lineare e sicura applicazione, ha ad oggetto fattispecie nelle quali si è in presenza di atti scritti, come tali soggetti a registrazione, nell'ambito dei quali può riscontrarsi l'esistenza di una liberalità (anche indiretta) collegata".

art. 1 co. 4 bis DLgs. 31.10.1990 n. 346

Risposta interpello Agenzia Entrate 6.7.2022 n. 366

Il Quotidiano del Commercialista del 7.7.2022 - "Esenti solo le liberalità indirette collegate ad atti di acquisto immobiliare" - Mauro

Scheda n. 1168.01 in Agg. 10/2016 - "Liberalità indirette: aspetti civilistici" - Bono - Mauro - Schepis Guide

Eutekne - IVA e imposte indirette - "Imposta sulle donazioni" - Mauro A.

Lavoro

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Trattamenti di integrazione salariale - Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) - Chiarimenti (circ. INPS 30.6.2022 n. 76)

Con la circ. 30.6.2022 n. [76](#), l'INPS ha illustrato i principali interventi della L. [234/2021](#) (legge di bilancio 2022) in materia di trattamenti di integrazione salariale, fornendo le istruzioni per il versamento della

contribuzione corrente e per la regolarizzazione dei periodi gennaio-giugno 2022, precedenti alla pubblicazione della circolare in parola.

Queste ultime istruzioni sono state peraltro parzialmente rettificata dal medesimo INPS con il messaggio 1.7.2022 n. [2637](#).

Principali novità della legge di bilancio 2022

L'[art. 1](#) co. 191 e ss. della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha significativamente modificato la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro regolata dal DLgs. [148/2015](#), operando su un sistema di protezione sociale costituito:

- dai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS);
- dalle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali.

Si ricorda come la disposizione di riordino degli ammortizzatori sociali abbia:

- ampliato dal 2022 il novero dei beneficiari, includendo anche i lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia (e non soltanto professionalizzante), nonché i lavoratori a domicilio;
- modificato le modalità di computo dei dipendenti ai fini dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale, includendo anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno sia all'esterno dell'azienda.

Assumono particolare rilievo anche le misure che incidono sulle causali di intervento della CIGS. In particolare, nell'ambito delle causali già previste dall'[art. 21](#) del DLgs. 148/2015, l'[art. 1](#) co. 199 della L. 234/2021 ha, infatti, modificato e integrato la causale di riorganizzazione aziendale e ha aumentato la riduzione media oraria e complessiva relativamente al contratto di solidarietà.

Sempre in materia di CIGS, si segnala l'ampliamento del relativo campo di applicazione, includendo, con decorrenza dall'1.1.2022, anche i datori di lavoro:

- non coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli [artt. 26, 27 e 40](#) del DLgs. 148/2015;
- che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Per quanto riguarda invece i Fondi di solidarietà bilaterali (anche alternativi) di cui agli [artt. 26 e 27](#) del DLgs. 148/2015 e il Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'[art. 29](#) del DLgs. 148/2015, l'INPS segnala come la legge di bilancio 2022 abbia ampliato il loro campo di applicazione includendo tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente (anziché più di 5, come da disciplina previgente).

Ancora, nella circolare in questione si evidenzia come l'[art. 1](#) co. 217 della L. 234/2021 sia intervenuto anche con riferimento alla cassa integrazione per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (CISOA) stabilendone l'estensione anche ai lavoratori del settore pesca.

Contribuzione 2022

Per quanto concerne la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni in argomento, l'INPS conferma per il 2022 le aliquote previste per la CIGO, in quanto la legge di bilancio in questione non ha modificato in maniera sensibile la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie.

Viene confermata anche l'aliquota generale per la CIGS, pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (0,60% a carico dell'impresa e lo 0,30% a carico del lavoratore), mentre per il solo 2022, l'[art. 1](#) co. 220 della L. 234/2021 dispone che la predetta aliquota sia ridotta dello 0,63% per i datori di lavoro che hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti. In pratica, in quest'ultimo caso la contribuzione è pari allo 0,27% dell'imponibile contributivo, di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore.

Gestione del flusso UniEmens

Con la circolare in parola, l'INPS fornisce anche le istruzioni operative per la compilazione del flusso UniEmens, la cui procedura è stata adeguata alle modifiche introdotte dalla L. [234/2021](#) dal periodo di competenza luglio 2022, nonché per la gestione dei periodi pregressi (da gennaio a giugno 2022).

In particolare, a decorrere dal periodo di competenza "luglio 2022", per quanto attiene all'esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel flusso UniEmens, l'INPS conferma le modalità in uso, mentre per quanto concerne i periodi pregressi da gennaio a giugno 2022, l'Istituto indica una lunga serie di valori da inserire nell'elemento "CodiceCausale" da utilizzare per ciascun tipo di trattamento di integrazione salariale.

A titolo esemplificativo, per il versamento del contributo ordinario 2022 per la CIGO occorre inserire il valore già in uso "M026", mentre nell'ipotesi del versamento contributivo ridotto per la CIGS occorre indicare il valore "M027", ovvero "M032" per il versamento del contributo CIGS anno 2022.

Infine, nel caso del versamento del contributo di finanziamento dei Fondi di solidarietà per il 2022, il valore da inserire in "CodiceCausale" sarà il nuovo "M036".

art. 1 co. 191 L. 30.12.2021 n. 234

Messaggio INPS 1.7.2022 n. 2637

Circolare INPS 30.6.2022 n. 76

Il Quotidiano del Commercialista del 2.7.2022 - "Contribuzione CIGS 2022 ridotta per le aziende con più di 15 lavoratori" - Mamone

Il Sole - 24 Ore del 2.7.2022, p. 22 - "Dalle buste paga di luglio le nuove aliquote per la Cassa" - De Fusco E.

Guide Eutekne - Previdenza - "Fondo di integrazione salariale (FIS)" - Bonini P.

Guide Eutekne - Previdenza - "Fondi di solidarietà - Fondi di solidarietà bilaterale" - Mamone L.

Guide Eutekne - Previdenza - "Fondi di solidarietà - Fondi di solidarietà bilaterale alternativi" - Mamone L. Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni" - Bonini P.

Guide Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni straordinaria" - Bonini P. Guide

Eutekne - Previdenza - "Cassa Integrazione guadagni ordinaria" - Bonini P.

Internazionale

NORME E DISPOSIZIONI COMUNITARIE

Aiuti di Stato - Aiuti concessi nei limiti del Quadro temporaneo aiuti di Stato - Autodichiarazione ex DM 11.12.2021 - Altri aiuti - Garanzie sui finanziamenti (risposta a interrogazione parlamentare 5.7.2022 n. 3-03381)

Il Ministero dell'Economia e delle finanze, nella risposta a interrogazione parlamentare 5.7.2022 n. 3-03381, ha fornito indicazioni in merito alla rilevanza delle garanzie sui finanziamenti, concesse dal Fondo Centrale di garanzia, ai fini del calcolo del massimale previsto per la Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID, per l'indicazione nella sezione II del quadro A dell'autodichiarazione ("Altri aiuti").

Garanzie sui finanziamenti

L'[art. 13](#) del DL 23/2020 ha introdotto due tipologie di garanzia:

- una prima tipologia di garanzia, concessa nella misura del 100%, che assiste finanziamenti di importo ridotto concessi alle imprese ed ai lavoratori autonomi danneggiati dalla pandemia e che trova la sua disciplina nella lett. m) del citato art. 13 co. 1;
- una seconda tipologia di garanzia, concessa fino al 90% dell'importo del prestito, che trova la sua principale disciplina nella lettera c) del suddetto art. 13.

Il MEF rileva che la prima garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla Sezione 3.1 del *Temporary Framework*, dal momento che la Commissione europea assimila una garanzia integrale (copertura al 100%) su un finanziamento bancario a un contributo a fondo perduto (dal momento che nessuna valutazione del merito di credito è operata sul prestatore e nessun rischio assume il soggetto che eroga il finanziamento). Tale tipologia di garanzia incide quindi, ai fini della verifica del massimale del *plafond*, per l'intero importo.

La seconda tipologia di garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla Sezione 3.2 del *Temporary Framework*.

In tal caso, diversamente dalla Sezione 3.1 dove è previsto un *plafond* massimo di aiuto per impresa, la Sezione 3.2 prevede dei limiti massimi dell'importo del finanziamento, parametrati al fatturato dell'impresa o al suo monte salari. La Sezione 3.2 prevede, altresì, che tali garanzie siano concesse a fronte del versamento di un premio annuale di garanzia, in misura almeno pari ai premi annui riportati nella tabella di cui alla stessa sezione 3.2. Tuttavia, il legislatore, nel richiamato [art. 13](#) del DL 23/2020, tra le varie condizioni di *favor* per le imprese, ha previsto anche la completa gratuità della garanzia rilasciata dal Fondo. Pertanto, dal momento che il Fondo rilascia, per effetto di tale previsione, garanzie gratuite, il differenziale tra il premio di garanzia imposto dalla Sezione 3.2 del *Temporary Framework* e il premio (pari a zero) applicato all'impresa, costituisce un ulteriore elemento di aiuto connesso alla garanzia del Fondo, che va necessariamente inquadrato, in termini tecnici di "abbuono di premio di garanzia", nella Sezione 3.1 del *Temporary Framework*.

In sostanza:

- la garanzia integrale disciplinata dall'[art. 13](#) co. 1 lett. m) del DL 23/2020, concessa nella misura del 100% che assiste finanziamenti di importo ridotto concessi alle imprese e ai lavoratori autonomi danneggiati dalla

pandemia, rappresenta per tutto il suo importo nominale (pari quindi all'importo del finanziamento garantito) un aiuto inquadrabile nella Sezione 3.1, che concorre quindi al *plafond* previsto per tale Sezione;

- la garanzia concessa dal Fondo fino al 90% dell'importo del finanziamento, disciplinata principalmente dall'[art. 13](#) co. 1 lett. c) del DL 23/2020, rappresenta invece un aiuto inquadrato nella Sezione 3.2 del Quadro temporaneo e, limitatamente all'abbuono di premio di garanzia, nella Sezione 3.1.

Elencazione degli "altri aiuti"

In merito alla questione posta relativa ad un'elencazione esaustiva degli aiuti da considerare ai fini della verifica dei massimali, nella risposta viene rilevato che tra gli "altri aiuti" da indicare nella sezione II del quadro A dell'autodichiarazione possono essere compresi aiuti non conosciuti dall'Agenzia delle Entrate, in quanto concessi da altre amministrazioni, per i quali non è quindi possibile fornire un elenco (per inciso, nella risposta viene precisato che "le autorità concedenti saranno in grado di fornirlo").

Codici tributo per il riversamento dell'eccedenza

Si rileva altresì che l'Agenzia delle Entrate, con la ris. 5.7.2022 n. [35](#), ha istituito i codici tributo per la restituzione dell'importo degli aiuti di Stato eccedente il massimale spettante, ai sensi dell'art. 4 del DM 11.12.2021.

Le somme da restituire sono versate con le modalità di cui all'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, esclusa la compensazione ivi prevista.

Per consentire la restituzione spontanea dell'importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali in parola, nonché il versamento dei relativi interessi, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), sono quindi stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "8174", relativo al capitale;
- "8175", riferito agli interessi.

art. 1 co. 13 DL 22.3.2021 n. 41

art. 13 co. 1 DL 8.4.2020 n. 23

DM 11.12.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze

Interrogazione parlamentare 5.7.2022 n. 3-03381

Il Quotidiano del Commercialista del 6.7.2022 - "Garanzie sui finanziamenti nell'autodichiarazione aiuti di Stato COVID" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 6.7.2022, p. 38 - "Nell'autodichiarazione aiuti Covid la garanzia sui fondi va nel plafond" - Gavelli

Guide Eutekne - Impresa e società - "Aiuti di Stato" - Alberti P.

Leggi in evidenza

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 5.7.2022 N. 263062

FISCALE

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONE ANNUALE - Dichiarazione IVA relativa al 2021 - Omessa presentazione o presentazione senza il quadro VE - Comunicazioni ai contribuenti e alla Guardia di Finanza - Regolarizzazione

L'art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza elementi e informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti, affinché il contribuente possa:

- segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

In attuazione di tale disciplina, con il presente provvedimento vengono emanate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni:

- derivanti dal confronto fra i dati delle fatture elettroniche, i dati delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro") e quelli dei corrispettivi giornalieri, trasmessi dai soggetti passivi IVA, e la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2021 (modello IVA 2022);
- da cui risulterebbe la mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2021, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE.

Contenuto delle comunicazioni

Le comunicazioni in esame contengono:

- il codice fiscale, la denominazione o il cognome e nome del contribuente;
- il numero identificativo e la data della comunicazione, il codice atto e il periodo d'imposta (2021);
- la data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
- la data e il protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d'imposta 2021, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE.

Modalità di effettuazione delle comunicazioni

Le suddette comunicazioni sono:

- trasmesse al contribuente agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dallo stesso;
- consultabili, da parte del contribuente stesso, all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale" e dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".

Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Segnalazione di chiarimenti e precisazioni

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

- richiedere informazioni;
- ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.

Regolarizzazione delle violazioni

Le violazioni commesse in relazione alla dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2021 possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Si ricorda, infatti, che il ravvedimento operoso può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:

- un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54-bis del DPR 633/72;
- un atto di accertamento.

In particolare, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2021 possono sanare l'inadempimento:

- presentando la dichiarazione entro 90 giorni dal previsto termine;
- versando la sanzione ridotta di 25,00 euro (un decimo di 250,00 euro) per la tardività;
- corrispondendo le eventuali imposte dovute, gli interessi legali e la relativa sanzione ridotta per la violazione di omesso versamento, salvo avvalersi, con le previste maggiorazioni, del versamento differito del saldo IVA 2021.

Scadenze della settimana

10 luglio 2022, Domenica *

Contributi INPS

Datori di lavoro domestico - Versamento, in via telematica, dei contributi relativi al trimestre aprile-giugno

11 luglio 2022, Lunedì

Imposte dirette

Imprese del settore turistico e di gestione di piscine che beneficiano del credito d'imposta locazioni per i mesi di gennaio-marzo 2022 - Inizio presentazione all'Agenzia Entrate dell'autodichiarazione per i massimali degli aiuti di Stato

15 luglio 2022, Venerdì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

Imposte dirette

Micro imprese del settore manifatturiero e relative reti e consorzi - Termine finale, entro le ore 17.00, per l'invio telematico a Invitalia delle domande di contributo per l'attività di esportazione mediante soluzioni digitali

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente
Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Altre scadenze

16 luglio 2022, Sabato *

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS

Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Versamento della prima rata dei contributi dovuti per l'anno 2022

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il

reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Imposta di bollo speciale

Intermediari finanziari - Versamento dell'imposta dello 0,4% sulle attività finanziarie ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente, derivanti dall'applicazione degli "scudi fiscali" succedutesi nel tempo

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a giugno

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel trimestre precedente sui dividendi

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno - Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

18 luglio 2022, Lunedì

IMU

Soggetti passivi - Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2022 la cui scadenza del termine era il 16.6.2022, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di maggio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di marzo, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di maggio, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di marzo, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

20 luglio 2022, Mercoledì

Contributi INPS

Imprese delle filiere agrituristiche e vitivinicole - Versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro o lavoratori autonomi, dovuti per il mese di febbraio 2021, eccedenti l'importo dell'esonero autorizzato dall'INPS

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il trimestre precedente, se l'importo annuo del contributo non supera 31.000,00 euro per singolo materiale

IRES

Associazioni senza scopo di lucro a carattere storico, artistico e culturale, legate alle comunità locali - Inizio presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della domanda per beneficiare delle agevolazioni fiscali per l'anno in corso

IRPEF e IRES

Fabbricanti apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, diretta o tramite intermediario, dei dati delle verifiche periodiche effettuate nel trimestre aprile-giugno

22 luglio 2022, Venerdì

Canone di concessione

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento del canone dovuto per il periodo contabile maggio-giugno

Pedaggi autostradali

Autotrasportatori - Termine finale, entro le ore 14.00, per la presentazione della domanda telematica per il rimborso parziale dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2021

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento a saldo per il periodo contabile maggio-giugno

23 luglio 2022, Sabato *

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti - Termine per consegnare ai contribuenti la copia del modello 730/2022 elaborato e per inviare le dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dal 21.6 al 15.7.2022

Sostituti d'imposta - Consegna ai contribuenti copia modello 730/2022, invio dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate e consegna modelli 730-1 a un intermediario o in Posta, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dal 21.6 al 15.7.2022

* **Avvertenza:** L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".

